

ATTO DI DISCIPLINA
DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI ALLE CONCESSIONI D'USO
TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto, in attuazione degli articoli 6, 8 e 11 del Regolamento in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29.1.2007, d'ora in avanti menzionato con la parola *Regolamento*, disciplina lo svolgimento dei procedimenti amministrativi da avviarsi all'atto del ricevimento delle istanze presentate da terzi per il rilascio delle concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo II – capo I del Regolamento.
2. Il presente atto stabilisce inoltre le regole e le modalità con le quali la Giunta comunale, periodicamente, adotta lo specifico atto di indirizzo che gli uffici saranno tenuti ad osservare nello svolgimento delle eventuali valutazioni comparative previste dall'art. 6.2 del Regolamento.
3. I soggetti titolari di concessione di gestione di impianti sportivi comunali si attengono alle presenti disposizioni nello svolgimento delle attività procedurali finalizzate al rilascio degli atti di concessione d'uso temporaneo degli impianti da essi gestiti in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento stesso.

Art. 2 – Contenuto e termini di presentazione delle istanze

1. I procedimenti amministrativi di cui al presente Atto sono attivati su istanza di parte.
2. L'istanza rivolta ad ottenere la concessione in uso temporaneo di uno o più impianti sportivi o di spazi interni ai medesimi (esempio: corsie delle piscine) per periodi continuativi equivalenti all'anno sportivo ovvero a frazioni dello stesso di durata pari o superiore ad un mese, deve essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno per tutti gli impianti sportivi ad esclusione degli impianti natatori.
3. L'istanza di cui al precedente comma, per gli impianti natatori, deve essere presentata entro le seguenti date:
 - a) 31 marzo per la stagione estiva;
 - b) 30 giugno per la stagione invernale.
4. Le istanze rivolte ad ottenere la concessione in uso temporaneo di impianti sportivi per periodi molto brevi comunque inferiori al mese ovvero per singole giornate (in quest'ultimo caso allo scopo di effettuare manifestazioni sportive od extrasportive) possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, purché con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio del periodo di concessione richiesto.
5. L'istanza di concessione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve contenere tutti i dati richiesti dall'Amministrazione ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria.
6. L'istanza di concessione relativa ad un periodo corrispondente all'intera stagione sportiva riguarda, di regola, anche le giornate feriali, prefestive o festive interessate dallo svolgimento delle partite ufficiali di campionato, anche nel caso in cui il relativo calendario non sia ancora stato approvato dalla competente Federazione sportiva. Il concessionario è obbligato in tal caso:
 - a) a trasmettere all'Amministrazione Comunale il calendario di cui sopra almeno 7 giorni prima dell'inizio del campionato;
 - b) a comunicare all'Amministrazione Comunale con la massima tempestività le eventuali variazioni del calendario di cui sopra;

- c) a favorire lo svolgimento nello stesso impianto di altre partite o gare o iniziative sportive durante la medesima giornata, quando esse risultino compatibili sul piano temporale ed organizzativo con l'attività sportiva oggetto del suo atto di concessione.

Art. 3 – Avvio del procedimento

1. L'Amministrazione rende noto agli interessati l'avvio del procedimento entro il più breve tempo possibile mediante comunicazione scritta anche a mezzo fax il cui contenuto è reso conforme a quanto previsto nell'art. 8 della legge 241/90.
2. Qualora sussistano motivi che ostino all'ammissione dell'istanza alla fase istruttoria (ad esempio indisponibilità assoluta dell'impianto sportivo richiesto), l'Amministrazione ne dà immediata notizia all'interessato.

Art. 4 – Fasi del procedimento

1. La competenza procedimentale relativa al rilascio delle concessioni in uso temporaneo degli impianti sportivi è attribuita al Servizio Servizi educativi e sportivi, per tutti gli impianti sportivi, e si svolge secondo le seguenti fasi:
 - a) esame istruttorio dell'istanza e della eventuale documentazione ad essa allegata;
 - b) emissione dei provvedimenti finali di concessione e loro trasmissione formale ai diretti interessati nei casi in cui per il medesimo impianto sportivo e per il medesimo periodo temporale non sussistono altre istanze concorrenti, ovvero nei casi in cui tali istanze sussistano ma l'impianto venga richiesto per svolgervi attività extrasportive;
 - c) valutazione comparativa delle sole istanze riferite ad impianti sportivi e periodi temporali che interessano simultaneamente, in tutto o in parte, più soggetti richiedenti; tale valutazione è effettuata nel rispetto dei criteri fissati nell'art. 6 del Regolamento, nell'allegato C al Regolamento, nel presente Atto e nell'atto di indirizzo di cui all'art. 1.2 ; la fase di cui alla presente lettera può essere preceduta dalla conferenza preliminare con tutti gli interessati prevista dall'art. 8.3 del Regolamento in tutti i casi in cui le parti interessate manifestino una concorde disponibilità ad un utilizzo efficace e produttivo di questo strumento;
 - d) attività negoziale, da svolgersi sulla base del principio della partecipazione al procedimento, relativamente alle sole istanze di cui alla lettera c) in relazione alle quali anche una sola delle parti interessate abbia formulato per iscritto all'Amministrazione Comunale la richiesta di verificare in alternativa alla valutazione comparativa ex art. 6.2 del Regolamento e mediante una procedura negoziata condotta dall'Amministrazione, la possibilità di ottenere la variazione dei contenuti delle istanze originarie (impianto richiesto, periodo temporale richiesto), soddisfacendo così le esigenze dei soggetti richiedenti e realizzando l'interesse dell'Amministrazione a perseguire l'obiettivo del massimo utilizzo di tutti gli impianti sportivi comunali;
 - e) comunicazione ai diretti interessati dei motivi che ostano all'accoglimento delle istanze nei casi in cui, a conclusione delle fasi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), l'esito delle relative attività sia tale da comportare l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza;
 - f) esame delle eventuali osservazioni presentate dai destinatari della comunicazione di cui alla precedente lettera e) ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90;
 - g) emissione dei provvedimenti finali da adottarsi sulla base delle risultanze delle fasi di cui alle precedenti lettere;
 - h) perfezionamento degli atti di concessione in conformità a quanto stabilito nel successivo art.8.

2. Le istanze incomplete o prive, in tutto o in parte, della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione ai fini dei procedimenti di cui al presente Atto, salvo che non siano regolarizzate entro i termini perentori comunicati dall'Amministrazione.
3. Le istanze presentate oltre i termini e quelle non regolarizzate alla scadenza dei termini perentori di cui al precedente comma 2 saranno escluse dall'attività istruttoria, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati e giustificati.
4. Ai provvedimenti di concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi è allegata la convenzione di disciplina del rapporto tra il concessionario d'uso e l'Amministrazione comunale, il cui contenuto dovrà essere conforme allo schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta comunale, fatti salvi gli adeguamenti necessari inerenti alle specificità dei singoli impianti sportivi o alle peculiarità delle singole attività, iniziative o manifestazioni, anche in relazione alle eventuali prescrizioni impartite dalla CPVLPS, dalla CCVLPS, dal Comando di Polizia municipale e da altre eventuali autorità a ciò legittimate.

Art. 5 – Termini di conclusione dei procedimenti

1. L'Amministrazione comunale si impegna a concludere i procedimenti di concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi:
 - a) entro il 31 agosto per le istanze di cui all'art. 2.2;
 - b) entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto per le istanze di cui all'art. 2.3, rispettivamente riferite alla stagione estiva ed alla stagione invernale;
 - c) entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al Protocollo Generale per le istanze di cui all'art. 2.4.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui al precedente comma, sono sospesi qualora sussista la necessità di integrare la documentazione presentata dal richiedente, ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione comunale o non direttamente acquisibili presso altra pubblica amministrazione, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni.

Art. 6 – Valutazione comparativa ex art. 6, comma 2, del Regolamento

1. La Giunta Comunale adotta entro il 28 febbraio di ogni anno una deliberazione contenente l'atto di indirizzo che vincola gli uffici nell'espletamento della valutazione comparativa di cui all'art. 6.2, per i procedimenti relativi alle istanze presentate nel corso del medesimo anno. Con il suddetto atto di indirizzo la Giunta, in particolare:
 - a) può stabilire il peso specifico da assegnare ai fattori di valutazione previsti nell'allegato C al Regolamento, allo scopo di definire il grado di rilevanza e priorità tra i suddetti fattori e quindi allo scopo di consentire la determinazione di graduatorie formate sulla base di un calcolo "ponderato" dei punteggi corrispondenti a ciascuna delle condizioni dichiarate dai richiedenti;
 - b) può decidere, sulla base di specifiche motivazioni, l'esclusione dalla valutazione comparativa di uno o più dei predetti fattori;
 - c) adotta la linea interpretativa da utilizzare in caso di parametri e fattori la cui applicazione abbia dato origine a controversie.
2. La mancata adozione della deliberazione di cui al primo comma entro il termine ivi stabilito autorizza gli uffici ad espletare le attività istruttorie e la valutazione comparativa ex art. 6.2 del Regolamento utilizzando criteri conformi all'ultima deliberazione in ordine di tempo adottata dalla Giunta in attuazione del presente articolo, ovvero in mancanza, il criterio della parità di peso per tutti i fattori individuati nell'allegato C al Regolamento.

Art.7 – Iniziative promosse ed organizzate a cura dell'Amministrazione Comunale

1. Alle iniziative promosse ed organizzate dall'Amministrazione Comunale nelle sue diverse articolazioni centrali e periferiche, che richiedano l'uso temporaneo di impianti sportivi, a condizione che risultino contenute nel programma delle attività istituzionali dell'ente o comunque ufficialmente approvate dai suoi organi di governo, è attribuita precedenza assoluta nelle procedure di assegnazione degli impianti, fermo restando che gli obblighi tipicamente posti a carico del terzo concessionario d'uso sono in tale caso assunti dai Dirigenti responsabili della realizzazione delle iniziative stesse, anche quando lo svolgimento dell'iniziativa è curato da un terzo a ciò legittimamente incaricato.

Art.8 – Perfezionamento del provvedimento di concessione

1. L'atto con cui si concede l'uso temporaneo di un impianto sportivo si perfeziona al momento in cui il suo contenuto, unitamente a quello della convenzione di disciplina del conseguente rapporto, viene reso noto all'interessato. Da tale momento il richiedente assume le obbligazioni e le responsabilità del concessionario d'uso, come previste dal Regolamento in materia di impianti sportivi comunali e precisate nella convenzione allegata all'atto di concessione, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di sottoscrivere la convenzione, di prestare l'eventuale cauzione e di presentare i documenti relativi alle polizze assicurative contestualmente all'inizio dell'attività d'uso dell'impianto.

Art.9 – Obblighi in materia di sicurezza

1. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza relativi all'attività svolta nell'impianto sportivo sono posti a carico del concessionario d'uso e/o del diverso soggetto da questi indicato quale responsabile dell'attività e dell'uso dell'impianto al quale il primo abbia espressamente e formalmente delegato, in tutto o in parte, lo svolgimento di tali funzioni.
2. Gli adempimenti e gli obblighi in materia di sicurezza sono specificati nella convenzione allegata a ciascun atto di concessione.